



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Fondo Regionale di Garanzia Cogaranzia e Controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole della Sardegna.

(Legge Regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 12, comma 3)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Sommario

Articolo 1: Oggetto e Finalità.....	3
Articolo 2: Riferimenti Normativi.....	3
Articolo 3: Definizioni.....	3
Articolo 4: Soggetti richiedenti .....	4
Articolo 5: Soggetti beneficiari .....	5
Articolo 6: Settori esclusi.....	6
Articolo 7: Operazioni ammissibili .....	6
Articolo 8: Investimenti e spese ammissibili .....	6
Articolo 9: Misure e modalità degli interventi del Fondo .....	6
Articolo 10: Metodo di calcolo dell'intensità dell'aiuto .....	7
Articolo 11 Modalità di presentazione delle richieste di accesso al Fondo .....	7
Articolo 12: Istruttoria e esiti istruttoria .....	8
Articolo 13: Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni .....	8
Articolo 14: Attivazione della Garanzia .....	9
Articolo 15: Attivazione della controgaranzia da parte del garante.....	10
Articolo 16: Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori.....	11
Articolo 17: Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori.....	11
Articolo 18: Recupero del credito .....	12
Articolo 19 Esclusione del garante inadempiente .....	13
Articolo 20 Verifiche e controlli .....	13



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Articolo 1 - Oggetto e Finalità

Il “Fondo Regionale di Garanzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole” (di seguito denominato “Fondo”), è lo strumento costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna presso la SFIRS S.p.A. in attuazione del disposto dell’art. 12 della Legge Regionale n.15 del 17 novembre 2010.

Il Fondo è destinato a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole che intendono installare al loro interno, su strutture appositamente realizzate nelle aree immediatamente prospicienti le strutture a servizio delle attività produttive, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza massima fino a 60 Kw per singola impresa agricola e fino a 200 KW per imprese aggregate (vedi D.G.R. n. 52/99 del 23/12/2011).

### Articolo 2 - Riferimenti Normativi

Gli interventi a favore delle imprese agricole previsti dal presente Regolamento sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di Stato N.182/2010 che autorizza il “metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”;
- Comunicazione della Commissione Europea del 12.9.11 rif. B2 LA/EG/mkl D\*2011/095885;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 art.2, paragrafo 4, lettera d);
- L.R. 17 novembre 2010 n.15 “disposizioni in materia di agricoltura”;
- DGR n.52/99 del 23.12.2011.

### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, si applicano le seguenti definizioni:

- “**PMI**”: le imprese definite di micro, piccola, media impresa sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
- “**Gestore del Fondo**”: SFIRS con sede legale in Cagliari, via Santa Margherita 4.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **“Garanti”**: i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i..
- **“Banche”** e **“Banche finanziatrici”**: i soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi convenzioni in essere con i Garanti.
- **“Intermediari finanziari”**: i soggetti iscritti nell'apposito Albo di cui all'art 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- **“Garanzia diretta”**: la garanzia prestata dal Fondo in favore delle Banche o degli altri Intermediari finanziari. In caso di inadempimento delle PMI, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche o dagli altri Intermediari finanziari a prima richiesta.
- **“Controgaranzia”**: la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti. La controgaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la controgaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta:
  - del Garante ammesso all’intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice o agli altri Intermediari finanziari la propria garanzia;
  - della Banca finanziatrice o degli altri Intermediari finanziari, nel caso di accertata inadempienza del Garante.
- **“Cogaranzia”**: la garanzia prestata dal Fondo, su richiesta dei Garanti e congiuntamente alla garanzia rilasciata da questi, in favore delle Banche finanziatrici. La cogaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la cogaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta;
- **“Finanziamenti”**: le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi concesse sotto qualsiasi forma a PMI (ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria concesse da società di leasing iscritte nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/1993) per la copertura di progetti di investimento di cui alla Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 art. 12 comma 1.

### Articolo 4 - Soggetti richiedenti

Possono richiedere l’intervento del Fondo:

- i Garanti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, vigilati dalla Banca d’Italia;
- I Garanti non vigilati iscritti all’Albo di cui sopra subordinatamente al possesso dei sotto elencati requisiti, presenti alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia e confermati ad ogni richiesta di ammissione agli interventi del Fondo:
  - a) ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a euro 10 milioni fino al 31.12.2011, 20 milioni fino al 31.12.2012 e 35 milioni di euro a partire dal 01.01.2013 come risultante dall’ultimo bilancio



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

regolarmente approvato o da altra idonea documentazione. La sussistenza dei suddetti parametri dovrà essere annualmente verificata e confermata;

b) operatività sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

- Le Banche e gli Intermediari finanziari per la concessione di garanzie dirette a fronte degli interventi finanziari concessi.

### **Articolo 5 - Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'Albo Regionale degli IAP;
- operino nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, così come elencati all'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'art.1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- siano iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- siano regolarmente registrate all' Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna;
- presentino un reddito lordo standard non inferiore a quello previsto per l'accesso alle agevolazioni di cui al PSR Sardegna 2007/2013, pari a € 12.000 annuali;
- siano in grado di dimostrare un'esperienza almeno biennale di conduzione diretta e di attestare un numero di ore per anno dedicate alle attività agricole non inferiore a 112,5. Detto requisito non dovrà essere considerato esclusivamente nel caso di passaggio generazionale avvenuto nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Articolo 6 - Settori esclusi**

Sono escluse le PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006.

### **Articolo 7 - Operazioni ammissibili**

Sono ammissibili ai benefici del Fondo le operazioni di finanziamento finalizzate alla realizzazione di investimenti di cui all'art.1, c.2, fino ad un importo massimo di 1.500.000 euro che alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo non siano state ancora perfezionate.

### **Articolo 8 - Investimenti e spese ammissibili**

Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza massima fino a 60 Kw per singola impresa agricola e fino a 200 KW per imprese aggregate (vedi D.G.R. n. 52/99 del 23/12/2011), e realizzati su strutture apposite nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di cui al comma 1 art. 12 della LR 15/2010.

Gli investimenti devono essere realizzati secondo le disposizioni nazionali e regionali in merito agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Sono ammissibili solo gli investimenti avviati dopo la presentazione della richiesta di accesso al Fondo.

L'impresa agricola dovrà sottoscrivere il formale impegno al non cedere per tutta la durata del finanziamento, l'impianto separatamente dall'azienda.

### **Articolo 9 - Misure e modalità degli interventi del Fondo**

Ai sensi dell'art.3.2, lett. c), della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, recepito dall'art.5, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11.11.2010, la controgaranzia è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% del finanziamento.

La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l'importo complessivo garantito non ecceda il limite dell'80% del finanziamento stesso, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.

La garanzia diretta è concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice o dagli altri intermediari finanziari secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le controgaranzie, cogaranzie e garanzie dirette prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali da parte della RAS né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale.

L'ammontare delle garanzie in qualunque forma rilasciate non potrà essere superiore a 7 volte l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo.

In ogni caso la parte del prestito sottostante garantita per mezzo del Fondo non può essere superiore a 1.500.000 euro per impresa.

La Garanzia Diretta, Controgaranzia e Cogaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea nella carta degli aiuti a finalità regionale.

La durata dell'intervento agevolativo decorre dalla data di 1° erogazione del sottostante prestito fino a quella di allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione.

### **Articolo 10 - Metodo di calcolo dell'intensità dell'aiuto**

L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della Garanzia Diretta, Controgaranzia e Cogaranzia espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) verrà calcolata utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N.182/2010, di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

### **Articolo 11 - Modalità di presentazione delle richieste di accesso al Fondo**

Le domande di ammissione sono presentate dai Soggetti Richiedenti al Soggetto Gestore a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso da parte dell'Amministrazione Regionale. secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sui principali quotidiani isolani su base regionale e sui siti della Regione Autonoma Sardegna e della SFIRS. La domanda, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e con la modulistica allo stesso allegata e pubblicata sul sito della Regione Sardegna e sul sito del Gestore, dovrà pervenire al Gestore, per il tramite del Garante/Impresa, anteriormente alla data di perfezionamento dell'operazione.

Entro 7 giorni dall'invio telematico, pena esclusione, la stampa della domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta certificata, raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, con allegata tutta la documentazione elencata e prevista dall'Avviso.

Non è dovuta alcuna commissione o spesa per il ricorso al Fondo né da parte dei Gestori né da parte delle PMI beneficiarie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Gestore comunica alla PMI e al Soggetto Finanziatore la irricevibilità o la decadenza della richiesta di ammissione nel rispetto della Legge 241/1990.

### **Articolo 12 - Istruttoria e esiti istruttoria**

Le domande di ammissione sono istruite dal Gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione e autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

Nel caso di sospensioni di istruttoria a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al fondo da parte delle richieste sospese.

L'Amministrazione Regionale invia ufficialmente, entro 10 giorni lavorativi dall'emissione, al Gestore ai Garanti, alle Banche e/o Intermediari finanziari nel caso di garanzia diretta, il Provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Garanti per la controgaranzia/cogaranza, le Banche e/o gli Intermediari finanziari per la garanzia diretta comunicheranno alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche relative al piano di finanziamento e invieranno al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione unitamente ai dati relativi alla data di erogazione/concessione della linea di credito da parte dei soggetti finanziatori.

Entro lo stesso termine tramite raccomandata A/R, il Soggetto Gestore comunicherà alle PMI non ammesse i motivi del rigetto.

I Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

### **Articolo 13 - Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni**

I finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranza o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data dell'apposito verbale di consegna e collaudo. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

La controgaranzia, la cogaranza e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva.





## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le Banche Finanziatrici ed i Soggetti Garanti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

### **Articolo 14 - Attivazione della Garanzia**

L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca o la società di leasing deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti.

La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- A. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
  - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
  - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
  - la somma dovuta dalla PMI beneficiaria finale a fronte della operazione garantita;
  - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza della PMI beneficiaria a fronte del finanziamento garantito;
- B. copia del piano di ammortamento del finanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;

La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione contabile.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta alla banca, nei limiti degli importi di cui al precedente

### **Articolo 15 - Attivazione della controgaranzia da parte del garante**

L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

- A. del contratto di finanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
- B. del piano di ammortamento del finanziamento del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- C. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
  - l'importo complessivamente versato dal garante;
  - le date degli avvenuti versamenti;
- D. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI beneficiaria al garante a fronte della garanzia da esso rilasciata; e. dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 3, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Articolo 16 - Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori**

Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

A. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

- la data di inadempimento, come definita al comma 1;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
- la somma dovuta dal garante inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
- la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del garante;

B. copia del contratto di finanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;

C. copia del piano di ammortamento del finanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;

D. copia dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della controgaranzia sottoscritto dal garante.

Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

### **Articolo 17 - Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori**

L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi dovuti.

La richiesta di liquidazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

A. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

- la data di inadempimento, come definita al comma 1;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
- la somma dovuta dall'impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;
- la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;

B. copia del contratto di finanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;

C. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI beneficiaria riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal garante.

Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 5 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

### **Articolo 18 - Recupero del credito**

A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui all'articolo 14 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa.

Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, anche in virtù dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

### **Articolo 19 - Esclusione del garante inadempiente**

Il Soggetto Gestore, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza del Garante dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo nelle seguenti ipotesi:

- a. riscontrata insolvenza in ordine alla garanzia di I livello prestata;
- b. accertata falsità o non veridicità dei dati e delle informazioni riportati nel modulo e nella documentazione di cui all'articolo 11.

### **Articolo 20 - Verifiche e controlli**

Il Gestore effettua su mandato della Regione Sardegna le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. La Regione Sardegna può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti e le imprese beneficiarie

Nel caso in cui le controgaranzie del Fondo risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali e di ispezioni in loco presso i garanti e le imprese agricole.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Allegato "A"

#### 1. Determinazione dell'ESL degli aiuti in forma di garanzie

**1.1** Il metodo prevede il calcolo dell'intensità di aiuto in forma di garanzia in conformità a quanto previsto al punto 4.5 della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008, C n. 155, per i regimi di aiuti alle PMI relativi a importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. Tale metodologia di calcolo prende a riferimento il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell'ambito del regime, che viene confrontato con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria della garanzia. Il costo teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:

$$[1] I = D Z (FR + C + R)$$

dove:

**I** = costo teorico di mercato della garanzia;

**D** = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;

**Z** = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D;

**FR** = fattore di rischio del regime (in percentuale), come definito al successivo punto 2, espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito” e da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante;

**C** = costi amministrativi (in percentuale), come definiti al successivo punto 6;

**R** = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale), come definita al successivo punto 4.

Pertanto, l'intensità agevolativa della garanzia, nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è data dalla seguente formula:

$$[2] ESL = D Z [(FR + C + R) - G]$$

dove:

**G** = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

**1.2** Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008). In tal caso, pertanto, l'ESL è dato da:

$$[3] \text{ ESL} = \sum (It - Pt)(1+i)^{-t}$$

dove:

$i$  = tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea in base alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008);

$It$  = premio teorico annuo relativo all'anno  $t$  calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso,  $D$  rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso  $i$ ;

$Pt$  = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno  $t$ .

**1.3** Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma il premio effettivo richiesto per la garanzia, sia pagato dal soggetto richiedente una tantum all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL è:

$$[4] \text{ ESL} = \sum It(1+i)^{-t} - Pu$$

dove:

$Pu = (D*Z*G)$  = premio pagato *una tantum* all'atto della concessione.

**1.4** Le formule [2] o [3], in base alla durata inferiore o superiore all'anno, ovvero la formula [4], nel caso di pagamento del premio di garanzia in soluzione *una tantum*, devono essere applicate sia nei casi in cui la modalità di intervento pubblico attivata sia la garanzia diretta, sia nei casi in cui le modalità siano quelle della controgaranzia e della cogaranzia.

**1.5** In relazione alla modalità di intervento (garanzia, controgaranzia e cogaranzia) il parametro  $Z$  della formula [1] di cui al punto 1.1, esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall'intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell'aiuto e pertanto:

- nel caso di "garanzia diretta", la variabile  $Z$  indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell'importo del finanziamento concesso alla PMI (comunque non superiore all'80%);
- nel caso di "controgaranzia", la variabile  $Z$  sarà pari alla percentuale controgarantita con risorse pubbliche dell'importo garantito, in prima istanza, da altro garante con propri fondi;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nel caso di “cogaranzia”, infine, il valore che assumerà Z dipenderà dalla misura con la quale il regime di aiuti interviene con risorse pubbliche per garantire, unitamente ad un altro garante, il finanziamento concesso dal soggetto finanziatore alla PMI.

### 2. Determinazione e aggiornamento del fattore di rischio *FR* previsto dal metodo

**2.1** Ai fini della determinazione del fattore di rischio *FR*, da tenere in considerazione per la determinazione di un unico premio teorico di mercato da applicare al metodo, il dato accettato dalla Commissione europea, per un’adeguata valutazione del rischio a livello nazionale, è quello ottenuto sulla base dei dati storici del *Fondo centrale di garanzia per le PMI (legge 662/96 art. 2 legge 266/97 art. 15, di seguito “Fondo centrale di garanzia”)* riferiti alla complessiva operatività dello strumento sull’intero territorio nazionale.

**2.2** Il fattore di rischio *FR* da utilizzare nella formula [1] di cui al precedente punto 4.1, è pertanto pari al rapporto tra gli importi “perdite” / “totale garantito” relativi alla attuazione del Fondo centrale di garanzia

Il suddetto rapporto deve essere considerato distinguendo i relativi dati tra operazioni a fronte di investimenti e operazioni relative al capitale circolante delle imprese.

**2.3** Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alle presenti linee guida, sulla base dei suddetti dati storici di cui al precedente punto 2.1, il rapporto “perdite/totale garantito” determina i seguenti fattori di rischio da applicare alla formula [1] di cui al precedente punto 1.1:

**-FR = 0,57%** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti; **-FR = 0,65%** nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.

**2.4** I suddetti valori del parametro *FR* sono in vigore per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alle presenti linee guida e per tutti i regimi di aiuto ai quali si intende applicare il metodo, ancorché attuati ad ambiti territoriali regionali o locali.

**2.5** Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, [www.sviluppoeconomico.it](http://www.sviluppoeconomico.it) e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia, <http://www.fondidigaranzia.it>.

### 3. Determinazione dei costi amministrativi *C* previsti dal metodo.

**3.1** I costi amministrativi, espressi dal parametro *C* della formula [1] di cui al precedente punto 1.1, comprendono le spese relative all’attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all’amministrazione della garanzia rilasciata.

**3.2** La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione europea e ritenuta idonea nell’ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui dati relativi alla gestione del Fondo centrale di garanzia. Sulla





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

base di tali dati il parametro C da utilizzare nella formula [1] deve pertanto essere:

**C = 0,60%.**

**3.3** I Soggetti attuatori che intendono applicare il metodo sono tenuti ad utilizzare il suddetto valore del parametro C, pari allo 0,60% e non potranno quantificare i costi amministrativi al di sotto di tale valore percentuale rispetto all'importo garantito, a prescindere dall'istituzione che effettivamente gestisce l'attività di concessione delle garanzie previste dai regimi di aiuto interessati dall'applicazione del metodo.

### **4. Determinazione della remunerazione del capitale R, prevista dal metodo.**

**4.1** La quantificazione della remunerazione del capitale prevista dal metodo approvato dalla Commissione Europea è effettuata applicando al capitale investito (posto pari all'8% dell'importo garantito) un premio di rischio pari al 4%. Pertanto, il parametro **R** da utilizzare nella formula [1] deve essere pari allo **0,32%**.

**4.2** Il suddetto parametro **R = 0,32%** deve essere sempre incluso nell'applicazione della formula [1] da parte dei Soggetti attuatori, a prescindere dall'effettivo versamento delle risorse pubbliche in un determinato fondo.

**5.** Il Gestore comunica ai Beneficiari finali, anche tramite i soggetti finanziatori/garanti l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta.